



## CONTABILITÀ

### ***Le conseguenze di una contabilità inattendibile***

di Viviana Grippo

Master di specializzazione

### **Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale**

[Scopri di più](#)

Si parla poco di **contabilità inattendibile**, nonostante la stessa costituisca presupposto per l'Amministrazione finanziaria di **ricalcolo induttivo del reddito**.

Il tema è stato nuovamente affrontato da alcune **ordinanze nel corso del 2025**, la prima, che citeremo di seguito, con riferimento alla contabilità semplificata, e poi con l'[ordinanza n. 8751/2025](#) del 2 aprile 2025 e con la [n. 19574/2025](#) del 15 luglio 2025.

La prima ordinanza del 2025 è datata 27 gennaio 2025 (n. 1861/2025) e chiarisce che, in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del **regime di contabilità semplificata**, ai sensi dell'[art. 18, D.P.R. n. 600/1973](#), devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il **valore delle rimanenze**, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma **distinguendo i beni per categorie omogenee**, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della **valutazione delle rimanenze**. In assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori **possono essere fornite dal contribuente**, anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica, l'Amministrazione finanziaria può **ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo**.

L'[art. 39, D.P.R. n. 600/1973](#), prevede, infatti, che «*se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*».

Il citato articolo specifica, poi, che sussiste, comunque, inattendibilità, qualora **il reddito d'impresa non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi**, quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili o comunque quando esse non sono disponibili per “causa di forza maggiore”, e infine **se siano riscontrate omissioni**, inesatte indicazioni, irregolarità formali gravi, **numerose e ripetute**.



A quanto suddetto, si affianca la previsione dell'[art. 1, D.P.R. n. 570/1996](#), il quale, limitatamente alle aziende (esercenti attività d'impresa) soggette a studi di settore o parametri, identifica alcune fattispecie, **irregolarità formali o sostanziali**, al verificarsi delle quali **scatta l'inattendibilità delle scritture contabili** con conseguente possibilità di accertamento presuntivo da studi di settore.

Si esaminano nella tabella che segue tali fattispecie.

#### Irregolarità formali

#### Disponibilità liquide

Per la determinazione del contenuto della voce “Disponibilità liquide” si rinvia al **contenuto dell’OIC 14**; tuttavia, va qui sottolineato che, ai fini della regolarità, l’azienda è tenuta a tenere contabilmente distinta:

- la **cassa contanti**, assegni oltre alle operazioni in carta di credito;
- **dalla banca** per la quale è opportuna l’apertura di tanti conti quanti sono i rapporti di conto intrattenuti.

#### Crediti e debiti dipendenti

(**nol crediti e i debiti devono essere registrati in modo analitico**, così che ogni creditore e ogni debitore disponga di una propria scheda, ne consegue che sul conto “crediti diversi” debbano essere **riportati solo movimenti di modesto importo**.

**Versamenti e prelevamenti** il versamenti e i prelevamenti di titolari, soci o associati devono essere **contabilmente rilevati**.

Rimanenze  
È obbligatoria l’indicazione dei **criteri seguiti per la determinazione delle rimanenze** sia per le società di capitali che per le società di persone e le ditte individuali.

#### Irregolarità sostanziali

**Scostamenti tra valori** inGli scostamenti di cui qui trattasi possono anche emergere dal **semplice econtrollo degli organi di revisione** e non soltanto dalle verifiche dell’Amministrazione finanziaria.

Lo scostamento nel valore dei beni risultanti dalle scritture, con quello rilevato dalle ispezioni, è origine di irregolarità solo qualora:

- sia **superiore al 10% del valore complessivo** dei beni verificati;
- sia di **importo non inferiore ad euro 25.822,84**.

Nel caso in cui lo scostamento sia inferiore alla soglia del 10%, ma superiore a 25.822,84 euro, **l'inattendibilità si considera realizzata**.

Se lo scostamento dipende da errata applicazione dei criteri di valutazione o da errori di imputazione negli anni di competenza, la contabilità non si intende inattendibile solo se i criteri (errati) **siano sempre stati osservati**,



ovvero se le poste rilevate nell'errato periodo di competenza **risultino presenti nell'esercizio precedente o successivo.**

**Scostamenti tra valori in sede di verifica e registrazioni contabili delle rimanenze** trovano comunque **applicazione i limiti di cui sopra**, ma incrementati: **dell'1% del valore complessivo dei beni fino a 1.549.370,00 euro;**

- dello 0,5% per l'eccedenza.

Il campione delle rimanenze esaminato deve rappresentare almeno il **25% del valore contabile complessivo delle rimanenze.**

**Omessa indicazione dei beni strumentali** posseduti devono risultare dalle **scritture contabili beni strumentali** **nelle anche se completamente ammortizzati.**  
**rilevazioni contabili**

La mancata indicazione costituisce **causa di inattendibilità**, qualora il valore complessivo:

- **sia superiore al 10% del valore complessivo dei beni verificati;**
- **sia di importo non inferiore a 2.582,29 euro** e non superiore a 25.822,84 euro.

**Omessa rilevazione salari** La mancata dichiarazione negli **appositi registri di lavoratori dipendenti rappresenta causa di inattendibilità**, qualora per essi sia anche decaduto il termine per il versamento dei relativi contributi.

Anche in questo caso, l'irregolarità scatta quando l'ammontare delle retribuzioni non dichiarate sia:

- **superiore al 10% del valore complessivo del costo;**
- di importo **non inferiore a 25.822,84 euro.**